



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 95/17/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI  
DELLA SOCIETÀ TELESUD 3 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO  
DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELESUD LCN 118”)  
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, IN COMBINATO DISPOSTO  
CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 30/2016 - PROC. 6/17/VF-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A), recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Sicilia ha stipulato con il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali-Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia, il

20 gennaio 2016, un accordo di collaborazione per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva, a livello locale, per la verifica di conformità alla normativa in vigore.

A seguito dei controlli effettuati dai tecnici del Ministero presso la sede della società Telesud 3 S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo “*Telesud LCN 118*”, con sede legale in via Giuseppe Errante, n. 11 - Trapani, sono state riscontrate violazioni, nella settimana dall’11 al 17 luglio 2016, descritte nella relazione trasmessa al CO.RE.COM. con n. prot. 45078 del 20 settembre 2016.

Il CO.RE.COM. Sicilia, preso atto di quanto rilevato dall’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, con atto n. CONT n. 30/16 adottato il giorno 28 novembre 2016 e notificato in pari data, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Telesud 3 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo locale £*Telesud LCN 118*”:

- il superamento dei limiti di affollamento orario il giorno 15 luglio 2016 alle ore 19:00-20:00, in violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05;
- l’assenza della scritta identificativa “*Pubblicità*” durante la trasmissione dei *break* pubblicitari nella settimana presa in esame, dal 11 al 17 luglio 2017, e l’assenza dell’utilizzo di mezzi distintivi nella trasmissione dei seguenti messaggi:
  - 13 luglio 2016 ore 13:36:18; ore 22:28:12;
  - 14 luglio 2016 ore 10:27:23; ore 13:36:18; ore 22:23:30;
  - 15 luglio 2016 ore 10:21:16; ore 13:36:18; ore 15:13:20; ore 19:13:18; ore 22:29:15;
  - 16 luglio 2016 ore 10:25:48; ore 13:36:27;
  - 17 luglio 2016 ore 13:34:16; ore 15:01:29; ore 19:32:19; ore 23:11:30;

in violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

## **2. Deduzioni della società**

La società, a seguito della ricezione della contestazione, in data 27 dicembre 2016, ha inviato memorie difensive nelle quali ha eccepito che:

- 1) l’affollamento orario contestato, nella fascia oraria 19:00-20:00 del giorno 15 luglio 2016 ha una durata inferiore a 15 minuti in conformità alla normativa vigente; lo sfioramento pubblicitario oggetto della contestazione è stato calcolato conteggiando anche le 2 telepromozioni “*Seriservice*” della durata di 11 minuti e 19 secondi e “*Mercato mobili*” della durata di 2 minuti e 43 secondi, mentre la normativa non prevede il conteggio di tali eventi nell’affollamento orario;
- 2) la segnalazione delle comunicazioni commerciali è stata adottata attraverso uno stacchetto della durata di circa 9 secondi presente all’apertura e alla fine della pubblicità, mentre la scritta “*Pubblicità*” è presente per 2 secondi all’inizio del *break*;
- 3) i *break* indicati nella contestazione come non riconoscibili, poiché privi di mezzi di evidente percezione, sono stati annotati nel registro dei programmi e segnalati come

“Messaggi promozionali” della *Ditta Buscaino Ceramiche*, e la scritta risulta sovrapposta a quella identificativa del servizio media “Telesud” sullo schermo televisivo. La società chiede quindi di verificare la presenza di tale scritta in alto a destra dello schermo televisivo, non leggibile in quanto coperta dal logo.

L’ufficio dell’Ispettorato territoriale Sicilia ha verificato quanto richiesto dalla società e, con nota del 9 gennaio 2017, ha confermato quanto già oggetto di contestazione relativamente al calcolo dell’affollamento orario, ribadendo l’inclusione nel conteggio sia di spot che di telepromozioni. Viene ribadita inoltre «*l’assenza della scritta pubblicità in sovrimpressione su tutti gli spot, mentre in alcuni break non è usato alcun mezzo di evidente percezione per renderne riconoscibile la natura pubblicitaria e, quando compare la scritta “Messaggio Promozionale” avviene tra due spot, in assenza delle caratteristiche basilari della telepromozione, cioè la volontà promozionale dell’emittente esplicitata all’interno di un programma e dai suoi conduttori in un appropriato contesto scenico*».

Il CO.RE.COM ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni della società in quanto non sufficienti per escluderne la responsabilità dal rispetto della normativa ed ha proposto la sanzione per la violazione dell’art. 38, comma 9, e dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Il CO.RE.COM. Sicilia ha inviato a questa Autorità, con nota n. prot. 7416 del 15 febbraio 2017, la documentazione relativa al procedimento avviato nei confronti della società Telesud 3 S.r.l., proponendo la sanzione per le violazioni oggetto di contestazione.

Dall’esame della documentazione fornita questa Autorità fa presente che:

- 1) in merito al superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario contestato il 15 luglio 2016, nella fascia oraria 19:00-20:00, pari a circa 22 minuti, il CO.RE.COM. Sicilia ha erroneamente conteggiato, oltre agli *spot* pubblicitari, anche le due telepromozioni “*Seriservice*” della durata di 11 minuti e 19 secondi e “*Mercato mobili*” della durata di 2 minuti e 43 secondi, che devono essere conteggiate solo ai fini dell’affollamento giornaliero. Pertanto, l’affollamento orario effettivo, con la detrazione delle due telepromozioni, è di circa 9 minuti, pari al 15%, valore conforme a quanto previsto dall’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05;
- 2) i *break* pubblicitari trasmessi nell’intera settimana sottoposta a monitoraggio risultano evidenziati e distinti dalla programmazione, anche se la scritta “*Pubblicità*” non risulta visibile;
- 3) la scritta “*Messaggio promozionale*” durante la telepromozione *Ditta Buscaino Ceramiche* non risulta visibile, anche se la società ha dichiarato di aver apposto la scritta che probabilmente risulta sovrapposta al logo “*Telesud*” presente in alto sullo schermo televisivo.

Contrariamente a quanto proposto dal CO.RE.COM. Sicilia, sono accoglibili le giustificazioni fornite dalla società in merito alla conformità dei limiti di affollamento

pubblicitario orario del giorno 15 luglio 2016 ore 19:00-20:00 in quanto, nei valori riferiti in contestazione, sono state erroneamente conteggiate anche due telepromozioni oltre agli spot tabellari.

Non risultano invece accoglibili le giustificazioni in merito alla segnalazione dei break pubblicitari in quanto la scritta “*Pubblicità*” non risulta presente nell’intera settimana dall’11 al 17 luglio 2016 oggetto di controlli e risulta illeggibile la scritta “*Messaggio promozionale*” durante la trasmissione delle telepromozioni, in maggior parte della Ditta Buscaino Ceramiche, trasmesse in vari orari nell’arco delle giornate dal 13 al 17 luglio 2016, come sopra indicato. Ai fini dell’accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata. La violazione della disposizione normativa non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, in quanto sul servizio di media audiovisivo grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi televisivi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente.

La Commissione per i servizi e prodotti dell’Autorità, nella riunione del 11 aprile 2017, ha disposto, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento per approfondimenti istruttori.

Questa Autorità, alla luce della documentazione versata in atti, e a seguito degli approfondimenti istruttori richiesti dalla Commissione per i servizi e i prodotti, accoglie parzialmente la proposta di sanzione del CO.RE.COM. Sicilia, confermando la violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, mentre ritiene conformi i valori di affollamento orario di cui all’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a)* e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di riconoscibilità delle comunicazioni commerciali deve ritenersi di lieve entità, poiché gli episodi sono stati riscontrati in una settimana di

programmazione, e tale condotta non ha comportato significativi e indebiti vantaggi economici per la società agente.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze delle infrazioni rilevate.

**C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società in esame, che presenta condizioni economiche non positive, con un bilancio 2015 in perdita, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata pari al minimo edittale;

RILEVATO che la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, nella riunione del giorno 11 aprile 2017, ha disposto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, la proroga del termine di conclusione del procedimento per approfondimenti istruttori;

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione, moltiplicato per le sette giornate di programmazione, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (dall'11 al 17 luglio 2016) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

alla società Telesud 3 S.r.l., cod. fisc. 01440320818, con sede legale in via Giuseppe Errante, n. 11 - Trapani, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telesud LCN 118*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente

dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, in combinato disposto con l'art 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, e successive modifiche ed integrazioni con delibera n. 95/17/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 95/17/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi